



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
Comando di Polizia Municipale
Ufficio Gestione Viabilità e Segnaletica

N. 277 R.O.

Scicli, lì 22 ottobre 2012

**Oggetto: Comizi in occasione delle elezioni regionali del 28/10/2012 -
Divieto di sosta in P.zza Italia e P.zza Busacca.**

IL COMANDANTE

VISTA la determinazione del Sindaco n. 27 del 11/10/2012 con la quale sono state individuate la Piazza Italia e la Piazza Busacca quali luoghi ove tenere i comizi elettorali per la propaganda per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana che si terrà domenica 28 ottobre 2012.

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza, è necessario istituire il divieto di sosta nei pressi dei palchi da utilizzare per lo svolgimento dei comizi elettorali, all'uopo allestiti nelle suddette piazze;

RITENUTO necessario, per ragioni di inerenti la circolazione stradale e al fine di garantire il regolare svolgimento della suddetta manifestazione, adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull'OREL;

ORDINA

doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni a **carattere temporaneo**
da martedì 23 ottobre 2012 a venerdì 26 ottobre 2012 dalle ore 18:00 alle ore 24:00

ART. 1 – DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA
in Piazza BUSACCA:

- da via Carmine alla Chiesa del Carmine;
- dalla Chiesa del Carmine a via Nazionale;

in Piazza ITALIA:

- da via Nazionale a Via Gesù.

ART. 2- DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE:

Durante lo svolgimento dei comizi:

- in **Piazza Busacca** è istituito il doppio senso di circolazione da via Nazionale a via Carmine,
- in **Piazza Italia** è istituito il divieto di circolazione da Via Nazionale a Via Gesù
- e da Via Gesù a C.so Garibaldi – P. Italia .

ART. 3 - La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali;

ART. 4 - La presente ordinanza abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

ART. 5 - La presente Ordinanza sarà notificata al Capo Settore Manutenzione affinché provveda all'esecuzione della stessa;

ART. 6 - I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

ART. 7 - Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza;

ART. 8 - Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;

ART. 9 - Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL COMANDANTE

Dott.ssa Maria Sgarlata